



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 13

Cooperazione commerciale

1. Le parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse al fine di consolidare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema multilaterale degli scambi, anche sostenendo l'adesione dell'Afghanistan all'OMC. 2. Le parti si impegnano a promuovere quanto piu' possibile lo sviluppo e la diversificazione degli scambi commerciali tra di esse a vantaggio di entrambe. Esse si impegnano a creare condizioni di accesso al mercato migliori e prevedibili predisponendo quanto necessario per l'eliminazione degli ostacoli agli scambi, in particolare eliminando tempestivamente gli ostacoli non tariffari e le restrizioni commerciali non conformi alle norme dell'OMC, e adottando provvedimenti volti a migliorare la trasparenza, tenendo conto di quanto realizzato in questo ambito dalle organizzazioni internazionali cui le parti appartengono. 3. Riconoscendo che il commercio e' fondamentale per lo sviluppo e che gli accordi commerciali preferenziali si sono dimostrati vantaggiosi per i paesi in via di sviluppo, le parti si adoperano per intensificare le consultazioni e la cooperazione ai fini della loro attuazione effettiva. 4. Le parti si informano reciprocamente in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare in materia di agricoltura, sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e ambiente. Esse esaminano le possibilita' di consolidare le loro relazioni in termini di scambi e investimenti compreso, se del caso, il negoziato di altri accordi di reciproco interesse. 5. Le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi pertinenti, compresa l'assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacita', al fine di rafforzare le loro relazioni bilaterali in materia di scambi e investimenti. 6. Le parti riconoscono che e' importante promuovere lo sviluppo economico regionale, conformemente al titolo VII. 7. Le parti si consultano prontamente, in conformita' dell'articolo 54, riguardo a eventuali divergenze di opinione in merito all'applicazione del presente titolo.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it